



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI di ISTRUZIONE SUPERIORE DELLA PROVINCIA di REGGIO CALABRIA

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA'

- Scopo del presente disciplinare è quello di regolamentare l'utilizzo in orario extra scolastico delle palestre degli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore della Provincia di Reggio Calabria, ai sensi del DPR n. 567 del 10.10.1996 e della legge n. 289/2002 – art. 90 commi 24/25/26, per favorire la promozione dello sport su tutto il territorio provinciale, l'incentivazione della pratica sportiva da parte di tutti i cittadini e la creazione di una cultura improntata ai valori dello sport.
- Le concessioni per l'uso in orario extrascolastico delle strutture sportive vengono rilasciate dall'Ente previa comunicazione da parte delle competenti istituzioni scolastiche dei giorni e degli orari delle strutture sportive che sono impegnate per le attività della scuola. L'uso delle palestre non deve ostacolare in alcun modo l'attività scolastica o qualsiasi altro tipo di attività programmata dalla scuola anche in orario extra scolastico.
- La concessione in uso delle palestre scolastiche è rilasciata ad Associazioni sportive regolarmente costituite ed affiliate a Federazioni sportive o ad Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI. E' prevista, altresì, la concessione in uso straordinario e temporaneo per brevi manifestazioni e per una durata non superiore a tre giorni ad altri soggetti che ne facciano richiesta.
- La concessione in uso ha la durata di un anno scolastico, con decorrenza dal giorno della stipula della Convenzione e scadenza il 30 giugno dell'anno successivo. Essa è finalizzata allo svolgimento delle attività istituzionali sociali previste nei rispettivi atti costitutivi e negli statuti ed è regolata da apposita convenzione.
- Considerate le diverse tipologie di Palestre, per quanto concerne le dimensioni e la possibilità di ospitare pubblico il Settore 6, che in atto gestisce la concessione e la gestione delle Palestre annesse agli Istituti Scolastici, ha redatto una tabella nella quale le suddette Palestre sono così classificate:
- **Tipo “A”** - Palestre più grandi con possibilità di ospitare pubblico, da assegnare, prevalentemente, a Società che praticano gli sport che necessitano di grandi campi da gioco (Basket, Pallamano..) **Tariffa Oraria/€. 150,00;**
- **Tipo “B”** – Palestre di dimensioni minori ma che permettono, comunque, la pratica di Sport che hanno bisogno di spazi minori e comunque in assenza di pubblico (Pallavolo, arti Marziali, Ping-Pong...) **Tariffa Oraria/€. 120,00;**
- **Tipo “C”** – Palestre di medie dimensioni, che permettono lo svolgimento di attività relative ai cosiddetti “Sport minori” che possono utilizzare per la pratica della loro disciplina, Palestre di dimensioni ridotte. **Tariffa Oraria/€. 100,00.**

ART. 2 – REQUISITI

1. Possono stipulare Convenzione con la Provincia le Associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
 - Essere costituite legalmente con atto costitutivo registrato.
 - Essere affiliate a Federazioni Sportive Nazionali o ad Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.
 - Essere iscritte al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive del CONI (legge 289/2002).
 - Svolgere specifica attività compatibile con l'impianto oggetto della richiesta.
 - Non disporre di strutture proprie.
 - Non perseguire scopo di lucro.
2. Per le assegnazioni temporanee di cui all'art. 1 comma 3, si prescinde dai requisiti di cui al precedente comma del presente articolo.

ART. 3 – FORMULAZIONE DOMANDE E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE

1. Gli utenti dovranno presentare regolare domanda, redatta sull'apposita modulistica, indirizzata alla Provincia di Reggio Calabria – Settore Istruzione, Università e Ricerca e al Dirigente Scolastico dell'Istituto sede della struttura sportiva richiesta, sottoscritta dal Presidente o Legale rappresentante dell'Associazione con i relativi dati anagrafici e societari e i recapiti telefonici/fax, corredata della documentazione occorrente.
2. Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il **giorno 8 Settembre**, data antecedente all'anno scolastico di riferimento (farà fede il timbro postale o il timbro di entrata dell'Ente), eventuali posticipi di tale termine verranno opportunamente resi noti a cura della Provincia mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
3. Le domande pervenute oltre i termini potranno essere valutate solo successivamente alla compilazione dei calendari di utilizzo, ed accolte in base alle disponibilità rimaste.
4. Sono ammesse domande per l'attività di “calcio a 5”, esclusivamente per le strutture ritenute fruibili dal Settore Edilizia e Impiantistica sportiva, per le quali, lo stesso, si esprimerà caso per caso previa esecuzione dei lavori necessari da parte delle Associazioni richiedenti e di quanto occorre per salvaguardare le strutture da possibili danni. Gli impianti potranno essere abilitati alla presenza di pubblico dopo il rilascio dei necessari certificati.
5. Non saranno prese in considerazione domande illeggibili e/o prive di allegati. Le stesse saranno dichiarate irricevibili.
6. Esaminate le domande pervenute, si provvederà a comunicare ai Dirigenti Scolastici interessati l'elenco delle Associazioni che hanno presentato istanza per la concessione della struttura sportiva di propria competenza. Gli Istituti dovranno comunicare al Settore Istruzione, Università e Ricerca, entro e non oltre il 5 settembre dell'anno scolastico di riferimento, eventuali impedimenti alla concessione di detti locali e i giorni e gli orari in cui le strutture sportive sono impegnate per le attività della scuola.
7. Successivamente, i rappresentanti delle Associazioni saranno convocati presso il settore competente per concordare i giorni e gli orari di utilizzo con le Associazioni richiedenti la stessa struttura, tenendo conto delle esigenze segnalate dalle istituzioni scolastiche.
8. La concessione in uso della stessa struttura può essere concessa a più Associazioni nello stesso giorno ad orari differenziati, fermo restando il principio che ogni Associazione ha diritto ad avere in concessione le ore solo in una palestra scolastica, privilegiando nella scelta della fascia oraria le Associazioni che svolgono attività in favore di minori o portatori di handicap ed avendo riguardo alla disciplina praticata.
9. Le Associazioni che utilizzano la stessa struttura scolastica dovranno individuare un unico rappresentante responsabile a garanzia della salvaguardia della struttura, costituendo una forma di Raggruppamento Temporaneo.
10. Nel caso in cui le istanze pervenute all'Ente per singola struttura risultino in numero eccedente o concomitante rispetto agli spazi disponibili, l'assegnazione avverrà secondo il secondo ordine di priorità:
 - Attività sportiva svolta da diversamente abili.
 - Attività sportive programmate a livello Nazionale
 - Attività sportive programmate a livello Regionale
 - Attività sportive programmate a livello Provinciale.
 - Sorteggio tra le Associazioni richiedenti.
11. La stipula della Convenzione per la concessione in uso delle strutture sarà sottoscritta dal Dirigente del Settore Istruzione, Università e Ricerca in rappresentanza della Provincia e dal legale rappresentante dell'Associazione sportiva o dai loro delegati. I Dirigenti Scolastici garantiranno l'accesso alla struttura solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto una copia della Convenzione sottoscritta.

ART. 4 - CONDIZIONI DI UTILIZZO

I soggetti che ricevono in concessione l'uso delle palestre scolastiche sono responsabili del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, nel rispetto del presente Regolamento e di tutte le norme in materia di sicurezza e di ordine pubblico. L'uso dei locali deve in ogni caso corrispondere all'osservanza delle norme di seguito indicate:

- 1) Il Concessionario prenderà in gestione i locali, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di stipula dell'atto di Affidamento.

- 2) Il concessionario si impegna a destinare i locali alla sola finalità oggetto della convenzione, con pena di decadenza della stessa.
- 3) La concessione non può essere ceduta o trasferita, neanche in parte, ad alcun titolo e per nessun motivo dal concessionario ad altro soggetto, neppure con rapporto di sub-concessione, con pena di risoluzione del diritto.
- 4) E' fatto assoluto divieto fare accedere le persone estranee o il pubblico nella palestra qualora non sia stato espressamente autorizzato.
- 5) L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se saranno assistiti dagli istruttori, allenatori o dirigenti dell'associazione.
- 6) Alle Associazioni è concesso di effettuare riprese filmate degli avvenimenti che si svolgono nell'impianto, anche a scopo di trasmissione. Ogni permesso e parere necessari sono indispensabili per promuovere le iniziative di cui al presente regolamento e sono a carico del concessionario.
- 7) L'associazione dovrà comunicare per iscritto il nominativo o i nominativi (compresi i recapiti telefonici e gli indirizzi di residenza) dei responsabili preposti alla custodia, alla vigilanza dell'impianto, a cui sono state consegnate le chiavi della struttura. Le chiavi dovranno essere riconsegnate al Dirigente Scolastico alla data di scadenza della Convenzione.
- 8) Alla consegna delle chiavi dell'Impianto, il Dirigente Scolastico o un suo delegato ed il Responsabile del Raggruppamento o delle Associazioni, redigono in contraddittorio un verbale di consistenza (possibilmente, completo di documentazione fotografica).
- 9) E' fatto obbligo di rispettare gli orari concordati.
- 10) E' assolutamente vietato fumare nei locali scolastici.
- 11) E' fatto assoluto divieto di svolgere pubblicità all'interno delle palestre, salvo specifiche autorizzazioni;
- 12) E' fatto assoluto divieto di giocare a calcio all'interno delle palestre, fatto salvo, quanto previsto all'art. 3 comma 4.
- 13) L'Associazione, durante il periodo concesso, è responsabile della custodia della struttura. A tal proposito il Responsabile di ogni Associazione dovrà compilare e controfirmare, all'inizio e alla fine di ogni giorno di utilizzo della palestra, il "registro d'uso" appositamente predisposto dalla Società, con numerazione progressiva e relativa apposizione del timbro della Società. Il registro dovrà essere consegnato, debitamente compilato, alla Provincia Settore Istruzione, Università e Ricerca alla fine di ogni mese tramite l'Istituto Scolastico interessato.
- 14) L'Associazione è tenuta a provvedere alla pulizia dei locali e riconsegnarli dopo l'utilizzo, sgombri da ogni materiale ed attrezzo e soprattutto in perfetto stato.
- 15) L'Associazione è obbligata a comunicare alla Provincia e all'Istituto scolastico anche a mezzo telegramma o fax, i danni arrecati all'impianto entro e non oltre le ore 10,00 del giorno successivo dell'evento dannoso o dell'evidenza del danno. La quantificazione degli eventuali danni accertati ed addebitabili al concessionario verrà comunicata successivamente dai Tecnici della Provincia e notificata al concessionario per il conseguente risarcimento.
- 16) La Provincia e l'Istituzione Scolastica sono sollevati da qualsiasi responsabilità inerente i danni causati agli atleti o al pubblico derivanti dall'uso delle strutture sportive.
- 17) L'attività sportiva dell'Associazione autorizzata a fruire della struttura scolastica potrà essere sospesa su segnalazione del Settore Edilizia ed Impiantistica Sportiva per la realizzazione di interventi tecnici.
- 18) La Provincia si riserva ampia facoltà, previo adeguato preavviso, di sospendere temporaneamente la concessione in caso di necessità di utilizzo dell'impianto o per manifestazioni patrocinata o promosse dalla stessa.

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E TARIFFE

1. Copia atto costitutivo o dichiarazione che lo stesso è stato presentato alla Provincia e non ha subito variazioni.
2. Originale o copia autenticata da parte della Federazione o Ente di promozione Sportiva dell'affiliazione riferita all'anno sportivo a cui si riferisce la richiesta di concessione.
3. Certificato di Iscrizione Registro Associazioni Sportive CONI (legge 289/2002)
4. Elenco in originale dell'attività sportiva ufficiale da svolgere per l'anno sportivo riferito alla concessione, rilasciato o firmato per accettazione da parte della Federazione o Ente di Promozione competente.
5. Elenco nominativo o certificazione rilasciata dalla Federazione o Ente di Promozione riferita al numero di atleti tesserati che svolgono attività sportiva in seno all'Associazione.
6. Dichiarazione sostitutiva antimafia da parte del Presidente.

7. Dichiarazione che l'Associazione svolge attività senza fini di lucro e compatibile con l'impianto dato in concessione ed è in possesso di idonea polizza assicurativa contro i rischi di infortunio per i propri tesserati
8. Elenco delle richieste fatte ad Enti pubblici (Comune, Regione ecc.) per ottenere la concessione delle palestre (indicare anche gli Istituti Scolastici richiesti), e l'elenco di quelle avute in concessione nell'anno scolastico in corso.
9. Dichiarazione di non disporre di strutture proprie.
10. Ricevuta del versamento sul c.c. p. n. 13455894 intestato a Provincia di Reggio Calabria - causale versamento "pagamento annuale di n.....ore di concessione della palestra Istituto.....a. s..... (per contribuire alle spese correnti di luce, acqua ecc..). Per ogni ora di concessione settimanale, l'Associazione dovrà versare annualmente l'importo di:
 - €. 150,00 (centocinquanta/00) per le Palestre di tipo "A";
 - €. 120,00 (centoventi/00) per le Palestre di tipo "B";
 - €. 100,00 (cento/00) per le Palestre di tipo "C"
11. Per le Associazioni sportive affiliate al CIP (Comitato Italiano Paraolimpico) la concessione delle strutture è a titolo gratuito, e per tale motivo le stesse sono esentate dal presentare la documentazione indicata all'art. 5 comma 11, ove l'attività viene svolta da soli diversamente abili, con dichiarazione del Presidente dell'Associazione.

N. B. la documentazione riportata dal punto 1 al punto 9 dovrà essere presentata prima della riunione per stabilire gli orari di utilizzo, quella indicata al punto 10, al momento della stipula della Convenzione.

Qualora l'Associazione, dopo aver concordato gli orari di utilizzo è convocata per la stipula e non si presenta senza addurre motivata giustificazione, si intende rinunciataria alla richiesta.

La Convenzione sarà redatta in triplice copia: una copia sarà consegnata all'Associazione (l'originale o una copia conforme dovrà essere tenuta dall'istruttore o da chi coordina gli allenamenti e presentata ai funzionari della Provincia durante le visite ispettive), una copia è trasmessa al Dirigente Scolastico dell'Istituto interessato e una copia sarà allegata agli atti della Provincia.

ART. 6 - VERIFICHE ED ISPEZIONI

La Provincia, per assicurarsi che l'uso dell'impianto avvenga nell'osservanza di tutte le prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dal presente disciplinare, provvede in qualsiasi momento, mediante i propri funzionari (Polizia Provinciale o altro personale delegato) a verifiche ed ispezioni.

Ultimata la verifica, verrà redatta una circostanziata relazione.

Qualora venisse riscontrato da parte degli addetti l'inosservanza delle norme previste nella convenzione, la concessione può essere revocata in qualsiasi momento.

ART. 7 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Le cause che danno luogo alla revoca della concessione della struttura scolastica per colpa del concessionario sono le seguenti:

- Cessione a terzi degli spazi avuti in concessione d'uso dalla Provincia.
- Ripetuta inosservanza delle norme previste dal presente disciplinare.
- L'uso arbitrario delle strutture da parte di Associazioni che dovessero risultare occupanti abusivi; in tale caso la revoca della concessione avrà la durata di 3 anni e alle Associazioni interessate saranno addebitati gli eventuali danni accertati dai Tecnici dell'Ente, per il conseguente risarcimento.

ART. 8 - DEPOSITO CAUZIONALE

- A garanzia dell'adempimento degli obblighi previsti da Regolamento, deve essere versato da parte di tutte le Associazioni, prima del ritiro della concessione in uso della palestra scolastica, un deposito cauzionale variabile da €. 200,00 a €. 400,00, secondo la seguente graduazione :
 1. Da un'ora a tre ore settimanali da utilizzare importo €200,00
 2. Da tre ore a sei ore settimanali da utilizzare importo €300,00
 3. Da sei ore a 10 ore settimanali da utilizzare importo €400,00
- Se l'impianto viene concesso per il calcio a 5 il deposito cauzionale è così fissato:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Da un'ora a tre ore settimanali da utilizzare | importo €.300,00 |
| 2. Da tre ore a sei ore settimanali da utilizzare | importo €.400,00 |
| 3. Da sei ore a 10 ore settimanali da utilizzare | importo €.500,00 |
- Il deposito cauzionale verrà restituito al termine della concessione nella sola ipotesi che non risulti accertato a carico dell'Associazione sportiva alcun danno alle strutture o attrezzature della palestra.
 - Alla fine dell'anno sportivo di riferimento, il Dirigente Scolastico dovrà inviare al Settore Istruzione, Università e Ricerca una relazione sulle condizioni della struttura sportiva, comunicando, nel contempo, se le Associazioni hanno provveduto a restituire le chiavi come da Regolamento.
 - Se verranno riscontrati danni, la Provincia disporrà perizia attraverso i propri tecnici, i quali insindacabilmente formuleranno l'esatta determinazione del danno emergente, che verrà detratto dalla somma versata a titolo di deposito cauzionale.
 - Qualora l'importo superi quello del deposito cauzionale, la Provincia curerà il recupero contenzioso della somma medesima adendo il giudice civile ordinario e, se del caso anche il giudice penale, che, per questo genere di reati dovrà procedere d'ufficio (art. 635 n. 3 coordinato con l'art. 625 n. 7 del C.P.).

ART. 9 - DOMANDE PER CONCESSIONE TEMPORANEA E STRAORDINARIA

Le Associazioni o altri soggetti possono utilizzare la struttura per lo svolgimento di manifestazioni di breve durata seguendo i seguenti criteri:

1. Se l'Associazione che organizza la manifestazione è stata già autorizzata a fruire della struttura, e intende utilizzare i giorni e gli orari già assegnati per lo svolgimento della manifestazione, dovrà solo dare comunicazione alla Provincia – Settore Istruzione, Università e Ricerca e al Dirigente Scolastico 15 giorni prima dell'utilizzo straordinario della struttura.
2. Se l'Associazione o il soggetto che organizza la manifestazione non rientra tra quelle già autorizzate ad utilizzare la struttura, dovrà produrre istanza per il rilascio del nulla-osta alla Provincia – Settore Istruzione, Università e Ricerca e, per conoscenza al Dirigente Scolastico di competenza, 20 giorni prima della manifestazione, allegando alla richiesta la documentazione seguente:
 - Atto costitutivo, ove esista, o dichiarazione che lo stesso è già stato presentato all'Ente e non ha subito variazioni;
 - Relazione sullo svolgimento della manifestazione con relativo programma;
 - Dichiarazione di Responsabilità;
 - Ricevuta del versamento di €. 80,00 (ottanta/00) per ciascun giorno di utilizzo, da effettuare sul c.c.p. n. 13455894 intestato a Provincia di Reggio Calabria, con causale di versamento “pagamento utilizzo gg. _____ dal _____ al _____ della palestra annessa all'Istituto _____”

Nei casi di cui al comma 2) sarà cura del Dirigente del Settore competente definire i giorni e gli orari di utilizzo, previa verifica disponibilità orari nella struttura oggetto di richiesta.

La Provincia procederà alla concessione in uso temporaneo delle palestre scolastiche all'Associazione o altro soggetto richiedente, sulla base di apposita Convenzione da stipularsi in regime di autogestione con i soggetti interessati, stabilendo che essi provvederanno direttamente alla pulizia dell'impianto, all'apertura e chiusura dei locali e ad altri adempimenti previsti nell'atto sottoscritto dalla Società, mediante la modulistica predisposta per tale finalità;

ART. 10 NORME CONCLUSIVE

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo approva. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogato il Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 88 del 06.06.2013.